

Spett.li  
Clienti – loro sedi

Como, 7 dicembre 2023

**CIRCOLARE 5/23: Novità per i contribuenti forfettari e controlli di fine anno.**

Con la presente desideriamo ricordare a tutti i clienti in regime forfettario che dal **1° gennaio 2024** entrerà in vigore **l'obbligo generalizzato della fatturazione elettronica**.

Dal 1° luglio 2022 sono stati chiamati ad emettere fatture elettroniche solo i soggetti in regime forfettario che avevano conseguito ricavi o compensi nel 2021 superiori ad Euro 25.000. La stessa norma istitutiva di tale obbligo (D.L. 36/2022), aveva già previsto che dal 1° gennaio 2024 tale obbligo si sarebbe esteso a tutti i contribuenti forfettari, a prescindere dal fatturato.

In commercio esistono diversi software, tra cui quello gratuitamente messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso decideste di acquistare e utilizzare il software 'Fatture in cloud', potrete poi connettervi direttamente col nostro Studio.

Ricordiamo che:

- in caso di compensi fatturati superiori ad Euro 77,47= dovrà essere applicata l'imposta di bollo di 2 Euro, assolta telematicamente in fattura;
- la fattura elettronica deve essere emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione o dell'incasso del compenso;
- le fatture di acquisto possono essere ricevute e visualizzare nella propria casella pec, nell'area riservata del sito dell'Agenzia Entrate, e/o nel software prescelto;
- la fatturazione elettronica implica la conservazione digitale a norma, è bene valutare se compresa nel pacchetto software prescelto o usufruire del servizio dell'agenzia entrate.

Approfittiamo per ricordare ai gentili clienti operanti in regime forfettario, alcuni passaggi importanti da tenere in considerazione nella loro gestione.

1. L'accesso e la permanenza al regime forfettario sono subordinati al rispetto della soglia di ricavi/compensi **non superiori ad Euro 85.000,00** ragguagliati ad anno.
2. Opera il **principio di cassa**, per cui bisogna tenere in considerazione **non solo le fatture emesse ma gli incassi totali dell'anno**.
3. il superamento di detta soglia implica la decadenza dal regime agevolato dall'anno successivo, a meno che i ricavi/compensi (sempre determinati con principio di cassa) non superino la soglia di Euro 100.000, evento che implica la decadenza immediata.
4. Altro requisito di permanenza al regime, è il non aver sostenuto spese per dipendenti o collaboratori per un ammontare complessivamente superiore ad Euro 20.000 lordi.

**STUDIO GECLA S.r.l. S.t.p.**

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n.01

Via XX Settembre n.36 | 22100 Como | +39 031 242470 | info@gecla.com | www.gecla.com  
pec: a.lazzati@consulentidellavoropec.it | CF e PI 3036150138 | REA 292215

Ricordiamo che, per compilare correttamente le vostre dichiarazioni dei redditi, dovrete fornire allo Studio tutte le fatture emesse (anche mediante delega all'accesso al cassetto fatture e corrispettivi dell'Agenzia Entrate) e tutte le fatture ricevute, con indicazione di quanto effettivamente incassato/pagato nell'anno.

Concludiamo segnalando che l'Agenzia delle Entrate ha inviato nelle scorse settimane lettere di compliance ai contribuenti in regime forfettario con inviti a fornire i dati relativi ai costi sostenuti nell'anno 2021. Se doveste aver ricevuto tali comunicazioni vi preghiamo di inoltrarle in modo da provvedere alle richieste dell'Amministrazione finanziaria.

Anticipiamo che nel mese di gennaio Lo Studio si renderà disponibile ad organizzare degli eventi formativi in piccoli gruppi per illustrare e approfondire le suddette novità. Chiediamo a tal fine agli interessati di darcene riscontro entro fine anno.

Con i migliori saluti.

*Dott.ssa Alessandra Lazzati*